



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

CONDUZIONE DEGLI ANIMALI ED IN PARTICOLARE DEI CANI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

- **considerato** che la conduzione degli animali ed in particolare dei cani nelle aree dei centri abitati soggette a pubblico passaggio è talvolta causa di imbrattamento del suolo dovuta agli escrementi degli animali stessi con conseguenti problemi sia di igiene che di decoro;
- **considerato** altresì che per luoghi determinati come: parchi attrezzati, impianti sportivi, cimiteri, edifici di proprietà comunale aperti al pubblico, ambienti in cui si effettua la preparazione, la manipolazione, il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si rende necessario interdire per problemi igienici in ogni caso la circolazione degli animali;
- **ritenuto** di raggruppare e di aggiornare in un unico provvedimento le restrizioni alla conduzione degli animali nell'ambito del territorio comunale, ferme restando le ulteriori disposizioni previste dal vigente regolamento di polizia urbana e dalle leggi speciali in materia;

Visto l'art. 37, comma 2 n°.1, nonché gli art. 18,19,42,43,57 del vigente regolamento di polizia urbana;

ORDINA

nel territorio comunale entro i centri abitati, come definiti dall'art.4 del vigente codice della strada, è vietato condurre animali in luoghi pubblici e/o soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduce non sia munito di strumenti idonei per la immediata pulizia del suolo nel caso l'animale deponga escrementi o imbratti comunque il suolo.

In tutto il territorio comunale è inoltre vietato:

1. introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua la preparazione, manipolazione, commercio e/o la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti
2. condurre animali nelle porzioni di aree attrezzate a giochi per bambini
3. introdurre animali negli edifici comunali aperti al pubblico
4. introdurre animali all'interno dei cimiteri comunali
5. la circolazione dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove ammessa, può avvenire solo se gli stessi siano tenuti a solido guinzaglio di lunghezza non superiore a cm.80; inoltre tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori e i cani di origine mordace in genere, dovranno essere muniti di idonea museruola;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ferme restando le eventuali sanzioni previste da altre leggi o regolamenti, la violazione delle norme della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente regolamento di polizia urbana.

I trasgressori potranno pagare la somma di £20.000 immediatamente ed a mani dell'agente Accertatore in caso di contestazione non immediata, secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n°689.

Le disposizioni di cui sopra, non si applicano ai cani destinati al servizio di guida dei ciechi e a quelli impiegati in servizi d'istituto dalle forze dell'ordine

Castelfranco Veneto 15/06/1998